



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 002/2024

PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DELL'IMPIANTO PICCOLO EMETTITORE N. AUT. 2395 E VERIFICA DELLE EMISSIONI 2022 DEGLI IMPIANTI MOLTO PICCOLI EMETTITORI NN. AUT. 1587, 1634 e 1654 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 11 DELLA DELIBERAZIONE N. 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato" ed in particolare gli articoli 31, 32, 42 e 47;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la deliberazione n. 119/2019 di questo Comitato, recante "Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030", notificata alla Commissione Europea in data 30 settembre 2019 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato e

approvata dalla Commissione Europea il 12 maggio 2020 (prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga), in particolare l'art. 5;

VISTA la deliberazione n. 17/2020 di questo Comitato recante *“aggiornamento degli elenchi di impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio italiano ed eleggibile per l'applicazione degli articoli 27, 27-bis para 1, 27-bis para 3 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. per il periodo 2021-2025 a seguito della consultazione pubblica di cui alla deliberazione n. 161/2019 e invio degli stessi alla Commissione europea”* e in particolare l'art. 3 comma 3 ai sensi del quale *“I gestori degli impianti di cui all'(allegato III) eleggibili ai sensi dell'articolo 27-bis para 3 sono tenuti a fornire riscontro all'Autorità Nazionale Competente (Comitato ETS) del sussistere della condizione di cui all'articolo 27-bis para 3, certificando, annualmente nell'ambito della comunicazione annuale delle emissioni, corredandola di Attestato di verifica di verificatore accreditato, il rispetto del limite delle ore di funzionamento delle singole unità di riserva e/o emergenza e qualora tale limite sia superato di rendicontare puntualmente ore effettive di funzionamento ed emissioni associate a ciascuna unità, come dichiarate nel modulo R-EX, (A2_1) nell'ambito della comunicazione delle emissioni”*;

VISTA la deliberazione n. 124/2020 recante *“Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013”*;

VISTA la deliberazione n. 23/2021 di questo Comitato, recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47.”* e in particolare gli articoli 8, 9 e 11;

VISTA la deliberazione n. 67/2022 di questo Comitato, recante *“Integrazioni e modifiche della deliberazione 23/2021 “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”*;

VISTA la deliberazione n. 132/2023 recante *“Verifica delle emissioni 2022 degli impianti molto piccoli emettitori, presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni 2022 degli impianti piccoli emettitori ai sensi degli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 23/2021 e stima conservativa delle emissioni 2022 per l'impianto n. aut. 1233”*;

VISTA la deliberazione n. 148/2023 di questo Comitato, recante *“Presenza d'atto delle comunicazioni delle emissioni degli impianti degli piccoli emettitori nn. Autt. 280, 989, 2071, 2072, 2105, 2250, 2322 e verifica delle emissioni 2022 dell'impianto molto piccolo emettitore n. Aut. 996 ai sensi degli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 23/2021;*

CONSIDERATO che decorso un intero anno civile in stato di inattività o in regime di sospensione o cessazione definitiva (chiusura) ai sensi dell'articolo 14 comma 8 della deliberazione n. 23/2021 come modificata dalla deliberazione n. 67/2022, il gestore non è tenuto alla comunicazione delle emissioni per l'anno civile in cui è risultato essere *inattivo*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo II (Molto Piccoli Emittitori), ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i, la comunicazione delle emissioni è verificata dal Comitato sulla base dei documenti di supporto di cui al comma 4, secondo la modulistica disponibile a portale

e *“il Comitato comunica i risultati della verifica al gestore con propria deliberazione entro i 60 giorni successivi al termine per la presentazione delle comunicazioni delle emissioni [...]”*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo I (Piccoli Emettitori), ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i., la comunicazione delle emissioni, corredata di attestato di verifica che può essere condotta fuori sito fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 2, è valutata in termini di completezza e coerenza dal Comitato che ne prende atto con propria deliberazione entro 60 giorni dal termine ultimo per l'invio delle istanze o ne stima conservativamente le emissioni ai sensi dell'articolo 8 comma 4 a fronte di mancata comunicazione o comunicazione non conforme alle prescrizioni sul monitoraggio;

CONSIDERATO che limitatamente agli impianti di cui al capo III (unità di riserva e/o emergenza) della deliberazione n. 23/2021 ai sensi dell'articolo 12 comma 2 *“il gestore di un impianto dell'allegato III include nella comunicazione delle emissioni, di cui agli articoli 8 o 11 della deliberazione (23/2021), oppure di cui all'art. 35 del decreto legislativo 47/2020, le unità di riserva o emergenza elencate nel medesimo allegato che nell'anno di riferimento hanno superato le 300 ore di funzionamento annuo”* e ai sensi del comma 3 *“il superamento della soglia di cui al comma 2 comporta la re-inclusione delle unità di riserva o emergenza interessate nel perimetro dell'impianto e nel relativo piano di monitoraggio a partire dall'anno successivo a quello di riferimento”*;

VISTO l'articolo 42 comma 22 lettera c) del decreto legislativo 9 giugno 2020 in base al quale *“il gestore dell'impianto di dimensioni ridotte è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a inviare la comunicazione delle emissioni entro il trenta aprile di ogni anno”*;

VISTA la deliberazione n. 50/2021 *“Aggiornamento della struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all'art.10 della delibera 16/2013 ai sensi della deliberazione n. 23/2021”*;

VISTA la Relazione relativa ai gestori di impianti di dimensioni ridotte soggetti all'obbligo di comunicazione delle emissioni 2022 del 11/09/2023 (supplemento alla relazione del 11/7/2023);

VISTA l'acquisizione il 05/07/2023 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale il 07/06/2023, al gestore dell'impianto n. aut. 1587 che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot.0005594.05-07-2023) per la presa d'atto delle emissioni 2022;

VISTA l'acquisizione il 06/10/2023 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale il 26/05/2023, al gestore dell'impianto n. aut. 1634 che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot.0006466.06-10-2023) per la presa d'atto delle emissioni 2022;

VISTA la revoca dell'autorizzazione dell'impianto n. aut. 1638 denominato *“COPPOLA S.p.A.”* ai sensi dell'articolo 19 e 26 del Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47 a far data dal 18/12/2021, approvata da questo Comitato con deliberazione n. 168/2023, conformemente a quanto dichiarato attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 (SRC-0000020132);

CONSIDERATE le motivazioni riportate nella relazione della Segreteria tecnica del Comitato ETS inerente le Comunicazioni delle emissioni 2022 di accompagnamento alla deliberazione n. 148/2023 per la sospensione di istruttoria dei procedimenti relativi agli impianti con nn. autt. 1587, 1634, 1638, 1654 e 2395 ai fini della corretta rendicontazione delle relative emissioni;

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalla deliberazione n. 23/2021 e consentire al gestore n. aut. 2395 di adempiere all'obbligo di conformità delle emissioni per l'anno 2022 in quanto le emissioni verificate sono superiori alle emissioni consentite per l'anno 2022;

PRESO ATTO della trasmissione della comunicazione delle emissioni per l'anno 2022 da parte dei gestori degli impianti nn. Autt. 1638 e 1654 i cui gestori non erano tenuti all'obbligo della comunicazione ai sensi dell'art. 14 comma 8 della deliberazione n. 23/2021 come modificata dalla deliberazione n. 67/2022;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 12/01/2024

DELIBERA

Art. 1

(Verifica delle emissioni 2022 dei Molto Piccoli Emettitori nn. Autt. 1587, 1634 e 1654)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 23/2021, sono verificate con esito positivo dal Comitato, le comunicazioni delle emissioni relative all'anno 2022 per gli Impianti Molto Piccoli Emettitori nn. Autt. 1587, 1634 e 1654, come riportato in allegato 1.
2. L'impianto n. Aut. 1654 di cui al comma 1, la cui comunicazione delle emissioni relative all'anno 2022 non riporta osservazioni del Comitato ETS è elencato nell'allegato 1, tabella 1.
3. Gli impianti nn. Autt. 1587 e 1634 di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni relative all'anno 2022 riportano "Raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Competente ovvero del verificatore", sono elencati in allegato 1, tabella 2. I gestori di tali impianti sono tenuti a conformare i propri sistemi e procedure di monitoraggio sulla base di quanto comunicato dal verificatore, qualora applicabile, ovvero da questo Comitato con apposito messaggio di esito del procedimento tramite portale.

Art. 2

(Verifica delle emissioni 2022 del Piccolo Emettitore n. Aut. 2395)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione n. 23/2021, si prende atto della comunicazione delle emissioni relativa all'anno 2022 per l'impianto Piccolo Emettitore n. aut. 2395, come riportato in allegato 2, la cui istruttoria è conclusa positivamente.

Art. 3

(Iscrizione delle emissioni nel RENAPE)

1. Le emissioni verificate 2022 degli impianti di cui agli articoli 1 e 2, riportate in allegato 1 e 2 sono annotate nel RENAPE ai sensi della deliberazione n. 50/2021.

Art. 4
(Pubblicazione)

1. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it), nel sito del portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
2. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla comunicazione ai gestori prevista ai sensi dell'articolo 9, comma 5 e dell'articolo 11 comma 6 della deliberazione n. 23/2021
3. I gestori cui è richiesto l'aggiornamento del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1 comma 5 adempiono entro trenta giorni dal ricevimento di apposito messaggio di notifica dell'esito del procedimento via portale.

IL PRESIDENTE

Alessandro Caretoni



Allegato 1 – Elenco degli impianti Molto Piccoli Emettitori (MPE) di cui al capo II della deliberazione n. 23/2021, la cui istruttoria è conclusa con esito positivo ad integrazione di quanto approvato con deliberazioni n. 132/2023 e 148/2023.

Tabella 1 – Impianti Molto Piccoli Emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni sono istruite con esito positivo senza osservazioni o raccomandazioni

Progr.	N. AUT.	Denominazione Impianto	Gestore	Data trasmissione	Emissioni verificate (tCO₂ eq)	Esito Istruttoria
1	1654	CENTRALE TERMICA DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO DI CONSERVE	GRAZIELLA S.P.A.	16/05/2023	-	Verificata

Tabella 2 – Impianti Molto Piccoli Emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni 2022 sono verificate con esito positivo in coerenza con la regolazione vigente con “Raccomandazioni del Comitato ETS” ovvero con “Osservazioni del Comitato ETS”

Progr.	N. AUT.	Denominazione Impianto	Gestore	Data trasmissione	Emissioni verificate (tCO₂ eq)	Esito Istruttoria
1	1587	CENTRALE TERMICA	MEDINOK S.P.A.	29/04/2023	989	Verificata
2	1634	CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO DI CALVI	FRATELLI LONGOBARDI - S.R.L.	27/04/2023	1.658	Verificata

Allegato 2 – Elenco degli impianti Piccoli Emettitori (PE) di cui al capo I della deliberazione n. 23/2021, la cui istruttoria è conclusa con esito positivo ad integrazione di quanto deliberato con deliberazioni n. 132/2023 e 148/2023.

Tabella 3 - Impianto Piccolo Emettitore la cui comunicazione delle emissioni è corredato di attestato di verifica valido che le dichiara verificate e soddisfacenti

Progr.	N. AUT.	Denominazione Impianto	Gestore	Data trasmissione	Emissioni (tCO₂ eq)	Esito Istruttoria
1	2395	COMASINA	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	28/04/2023	3.754	Attestato di verifica accettato